



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: ADEMPIMENTI IN CASO DI VARIAZIONE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.65 del 14 giugno 2011 ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni da effettuare nel caso in cui vi sia una variazione dei dati relativi al soggetto tenentario delle scritture contabili delle imprese e degli esercenti arti e professioni. L'obbligo di dichiarare entro 30 giorni dal verificarsi di qualsiasi tipo di variazione (anagrafica, attività esercitata, luogo di esercizio dell'attività, rappresentante legale, soggetto depositario delle scritture contabili, ecc.) rispetto ai dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate grava sempre sul contribuente interessato dalla stessa.

Le variazioni rispetto ai dati già comunicati

L'articolo 35 del DPR n.633/72 stabilisce che dalla dichiarazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate da imprese, artisti e professionisti devono risultare, oltre agli altri dati previsti, *"il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti"*: in caso di variazione degli stessi è onere dei contribuenti presentare un nuovo modello AA7/10 da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche (ovvero AA9/10 per le ditte individuali e i lavoratori autonomi) nel quale comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla variazione, il nuovo luogo di custodia delle scritture contabili e il codice fiscale del soggetto incaricato alla tenuta delle stesse.

La comunicazione della variazione dei dati non è onere né del vecchio né del nuovo soggetto incaricato quale depositario delle scritture contabili, se non nel caso in cui il medesimo agisca in qualità di delegato da parte del contribuente alla presentazione del modello oppure in qualità di incaricato alla trasmissione telematica sempre da parte del contribuente. In caso di variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione dei dati deve essere assolto dal contribuente e non può essere soddisfatto dal terzo con il quale cessa il rapporto di deposito (salvo i casi evidenziati).

Azioni di tutela da parte del depositario delle scritture contabili

Il depositario uscente può, in ogni caso, chiedere al contribuente la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione, in virtù del proprio interesse a far sì che eventuali accessi o richieste di ispezioni documentali avvengano correttamente:

- ➔ nel caso tale prova non sia fornita dal contribuente, è facoltà del depositario comunicare all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente l'avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture.

Analoga comunicazione all'Agenzia delle Entrate può essere presentata dal depositario uscente nel caso di impossibilità ad effettuare la restituzione delle scritture contabili al contribuente, purché siano spiegate le motivazioni di tale comportamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.